

ESENTE



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARI SOCI

L'anno 2022 il giorno 22 del mese di settembre alle ore 10,30, presso la sede sociale, sita in via Immacolata di Lourdes n. 29 di Conegliano, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci, in seconda convocazione, dell'Associazione di volontariato "Casa della Solidarietà" O.D.V. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1 adeguamento dello statuto ai sensi del D.L.G.S. n. 117 del 03/07/2017;
- 2 varie ed eventuali.

A norma dell'atto costitutivo assume la presidenza il Presidente sig. Nunzio Leonardi il quale, constatato che sono presenti i soci:

Lucio Bottari, Lina Andrighetti, Franco De Fiorido e Rita Micozzi aventi diritto al voto su un totale di numero 6, dichiara l'assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretario la sig. Rita Micozzi che accetta.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

Al primo punto informa che a norma del D.L.G.S. n. 117 del 03/07/2022 relativo al riordino del terzo settore riguardanti le associazioni non profit, si rende necessario l'adeguamento dello statuto alle nuove regole.

In data 16 settembre 2017 con verbale di assemblea straordinaria soci è stato registrato l'adeguamento dell'articolo 1-7-24.

unati MR

In data 08 ottobre 2019 con verbale di assemblea straordinaria soci è stato registrato l'adeguamento dell'articolo 5-7-32-36-37.

Detti adeguamenti, su richiesta della Regione Veneto devono essere inclusi nello statuto originale, pertanto si rende necessario la registrazione dello statuto integrato con gli adeguamenti di cui sopra.

Ultimata la relazione si apre una breve discussione con l'approvazione all'unanimità dell'assemblea.

Non avendo altri argomenti di cui discutere e deliberare, previo lettura ed approvazione del presente verbale, con allegato il nuovo statuto, l'assemblea viene sciolta alle ore 11,30.

Il Preidente

Nunzio Leonardi


IL Segretario

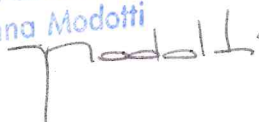
Rita Micozzi




REGISTRATO a UDINE il 20/10/2022
AL N° 4427 SERIE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati Euro **ESENTE**

*Firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca

IL FUNZIONARIO
Gianna Modotti



ALLEGATO A

ASSOCIAZIONE " CASA DELLA SOLIDARIETA' "

O.D.V.

STATUTO

ART 1

DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituito nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del terzo settore denominato : Casa della Solidarietà O.D.V. che assume la forma giuridica di Associazione riconosciuta, apartitica ed aconfessionale.

L'acronimo O.D.V. o la locuzione " organizzazione di volontariato " potranno essere inserite nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

L'organizzazione ha sede legale in Via del Quadrante n. 36 nel Comune di Caorle (VE).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. E' deliberato dall'organo di amministrazione dell'assemblea dei soci.



ALLEGATO ALLEGATO N° 4427
REG. DIST. DI UDINE II 20/10/2022
SERIE 8 - PRIVATI N.A. -

Art.2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della Legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3

(efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Art. 4

(interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' followed by a series of loops and a final 'R'.

Art. 5

(finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il conseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare si propone di: perseguire finalità di solidarietà sociale, con l'obiettivo di assistenza socio-sanitaria e valorizzazione delle persone disagiate e / o fragili, mettendo al primo posto le esigenze di salute e di benessere del cittadino sia esso sano o affetto da patologie.

1) Si propone inoltre di avere un centro di ascolto, ed una pronta accoglienza per le persone bisognose, sole, quelle che non hanno più una casa, da mangiare, dove potersi lavare e che dormono sulla strada.

2 coinvolgere tutte le energie istituzionali, sociali, pubbliche e private sulla tematica della prevenzione del disagio intesa anche come educazione alla salute.

3) promuovere lo scambio e la circolazione di esperienze e conoscenze in tale materia, nonché stimolare l'apertura culturale e conoscitiva verso metodologie di prevenzione primaria esistenti in ambito nazionale ed internazionale.

4) Svolgere attività di ricerca scientifica, di consulenza e di formazione anche in forma interdisciplinare, in funzione anche di obiettivi affidati istituzionalmente alle diverse strutture pubbliche.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. MUR' or similar, located in the bottom right corner of the page.

5)Promuovere studi e ricerche su patologie ad alta incidenza, avvalendosi di collaborazione di università, ospedali, istituti, fondazioni, cliniche, società italiane o estere, stampa scientifica e non, aziende farmaceutiche ed industrie di apparecchiature tecnico-sanitarie, intrattenere oltre a ciò rapporti di collaborazione e di studio con specifici scopi informativi con A.S.L., Enti, Case di Cura, case editrici, organismi privati, in Italia ed in campo internazionale.

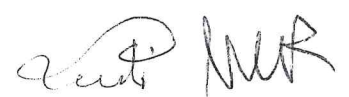
6)Raccogliere e diffondere ogni necessaria documentazione, organizzare corsi,, seminari, viaggi di studio.

7)Pubblicare e promuovere studi e ricerche in materia di prevenzione ed analisi sociale, produrre materiale informatico sistematico sulle proprie attività e predisporre strumenti di collegamento tra gli organismi pubblici e privati preposti alla prevenzione ed alla verifica dell'efficienza-efficacia degli interventi, svolgere in più attività di ricerca di particolare interesse sociale direttamente o in collaborazione o in affidamento ad università, enti di ricerca e sperimentazione,

8)Effettuare il monitoraggio degli stili di vita.

9)Promuovere la tutela , la prevenzione e l'educazione sanitaria alla salute nei confronti della popolazione europea.

10)Promuovere comportamenti e stili di vita adeguati con programmi di educazione all'attività motoria(lotta al sedentarismo) e scoraggiare le abitudini di vita scorretta, con il fumo, l'alcool e le droghe.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'G. M. R.' or similar, located in the bottom right corner of the page.

11) Promuovere corsi di autoformazione e formazione professionale, nonché corsi per divulgare e sensibilizzare sull'educazione alla salute, promuovere attività nel campo del volontariato e dell'assistenza volte alla promozione della persona con particolare riferimento alle persone più deboli e disagiate.

12) Promuovere e creare strutture di prima accoglienza e sportelli di ascolto sulle situazioni di disagio psico-fisico-sociale, osservatori sul disagio manifesto ed incubazione, punti di riferimento, strutture di occasioni per poter esprimere, elaborare, concretizzare idee che siano risposte ai bisogni reali, istituire e gestire inoltre un numero telefonico socio-sanitario in cui potranno essere richiesti aiuti e consigli.

13) Promuovere indagini ed elaborare i dati ricavati da ricerche clinico-epidemiologiche per l'educazione e la terapia delle malattie sensibili.

14) Creare strutture, attivare servizi socio-sanitari ai singoli, alle famiglie, alle aziende ed agli enti pubblici e privati con l'obiettivo di offrire risposte immediate sia alle problematiche della quotidianità, sia quelle legate ad interventi di specifiche competenze e professionalità.

15) Promuovere e gestire strutture di accoglienza. Offrire occasioni abitative, non escludendo operazioni immobiliari al fine di far fronte al bisogno primario della casa.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nico MUR'.

16) Promuovere iniziative svolte alle soluzioni del problema lavoro, sia nella dimensione tradizionale, sia stimolando una nuova imprenditorialità e cooperazione.

17) Amministrare cibi e bevande, attivare punti vendita di riciclo e comunque di distribuzione dei beni, secondo una logica di mercato equo-solidale, sia interno che internazionale.

18) Gestire o promuovere opportunità di incontri di carattere sociale, culturale e ricreativo, organizzare feste e manifestazioni per abbattere le barriere della solitudine e promuovere la fratellanza e la solidarietà.

19) Promuovere l'integrazione tra i popoli attivando tutte quelle iniziative volte a far sentire l'immigrato inserito adeguatamente nel territorio e nelle culture in cui vive e atto a diventare stimolo di proposta di mondialità e interazione tra le varie culture.

20) Porre in essere ogni altra iniziativa ritenuta idonea al perseguimento degli scopi sociali. A tali fini, l'associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, dirette all'acquisizione, sia a titolo di proprietà che a titolo di locazione o a qualsiasi altro titolo, degli impianti necessari per lo svolgimento delle proprie attività.

21) Per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi o più attività si deve avvalere, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati o dalle persone aderenti all'associazione.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono :

D. Lgs 117/2017 art. 5 lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n: 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In via secondaria D.Lgs 117/2017 art. 5 lettera Q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare i bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in: tramite il Banco Alimentare saranno consegnati alimenti a persone bisognose.

Saranno messe in atto servizi vari di assistenza a persone bisognose o con fragili patologie compresi gli anziani.

Per attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime,



secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 7 del D.Lgs 117/2017.

Art. 6

(ammissione)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Sono aderenti all'organizzazione tutte le persone fisiche maggiorenni sia in forma privata che collettiva, (Enti, Associazioni etc) che condividano le finalità dell'organismo e dello statuto e sono mossi da spirito di solidarietà.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio del registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di



interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni motivandola.

L'aspirante associato può entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art.7

(diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di: - eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi,

- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento.
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,



- Esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo articolo 19.
- Votare in assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.
- Denunciare i fatti che ritiene censurabili nei sensi dell'articolo 29 del codice del terzo settore e il dovere di:
- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
- Versare se prevista la quota associativa secondo l'importo e le modalità di versamento ed i termini annualmente stabilito dall'assemblea dei soci.

Art. 8

(volontario ed attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.



L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Hai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Art. 9

(perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 10

(gli organi sociali)

Sono organi sociali: - assemblea degli associati

- Organo di amministrazione
- Presidente



- Organo di controllo
- Organo di revisione

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.(11)

(l'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti dell'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.



Tale comunicazione può avvenire a cartaceo o elettronico, spedita al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, e che sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12

(compiti dell'assemblea)

L'assemblea:

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione,



- Approva il bilancio di esercizio e bilancio sociale, quando previsto,
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali,
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti,
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti,
- Delibera sull'esclusione degli associati,
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto,
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari,
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione la scissione dell'organizzazioni,
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza,
- Delibera il valore della quota associativa e le modalità di versamento e termini annualmente stabiliti.

Art 13

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MR' with a stylized flourish above it.

(assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.

Art. 14

(assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria:

- Modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno il 50 per cento più uno degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

2 c.c.s. MR

Art. 15

(organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da 4 membri, compreso il presidente, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono tutti presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475 ter del Codice Civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:



- Amministra l'organizzazione,
- Attua le deliberazioni dell'assemblea,
- Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- Predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- E' responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- Disciplina l'ammissione degli associati,
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MUR' with a stylized flourish to the left.

Art. 16

(il presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione cessa per scadenza del mandato, per dimissione volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito l'attività compiuta.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. E' eletto dall'organo di amministrazione fra i propri componenti.

Art. 17

(organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico è nominato nei casi e nei modi previsti dall'articolo 30 del D.Lgs 117/2017.

L'organo di controllo :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MUR' with some preceding scribbles.

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18

(organo di revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'articolo 31 D.Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. M. R.' or similar, located in the bottom right corner of the page.

Art. 19

(libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni, delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione,
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono,
- d) Il registro dei volontari, tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata dall'organo di amministrazione.

Art. 20

(risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- Quote associative,
- Contributi pubblici e privati,
- Donazioni e lasciti testamentari,
- Rendite patrimoniali,



- Attività di raccolta fondi,
- Rimborsi da convenzioni,
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi D.Lgs 117/2017.

Art. 21

(i beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I Beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 22

(divieto di distribuzione degli utili e l'obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione al divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del D.Lgs 117/ 2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.



Art. 23

(il bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'organizzazione è annuale e decorre dal 1 gennaio di ogni anno.

E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 24

(bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'articolo 14 del D.Lgs 117/2017.

Art. 25

(convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 56 comma 1 del D.

L gs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate



dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 26

(personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 33 del D.Lgs 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 27

(responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie infortunio, e per responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del D Lgs 117/2017.

Art 28

(responsabilità dell'organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.



Art. 29

(assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 30

(devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge ed altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs 117/2017.

Art 31

(disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 32

(norma transitoria)

A decorrere dal termine di cui all'articolo 104 del D. Lgs 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data da al medesimo articolo ad opera dell'articolo 5-sexies del D.L. n. 148/2017 la qualifica di O.N.L.U.S. di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni finali contenute nel titolo x del D.L.117/2017.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MUR' with a stylized flourish above it.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MUR' with a stylized flourish at the beginning.